

Oggetto: indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus.

Con riferimento a quanto in oggetto e facendo seguito alle Circolari n.1997 del 22 gennaio 2020, n. 2302 del 27 gennaio 2020 e 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute la sottoscritta, in qualità di Medico competente, richiama l'attenzione sulla necessità di **applicare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni a trasmissione aerea- da contatto tramite precauzioni standard già trasmesse a mezzo pec in data 12.02.2020, che si allega alla presente**).

→ A tali precauzioni si ritiene utile aggiungere di evitare contatti stretti se non necessari, ovvero **FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE** (evitare di salutarsi con la stretta della mano o baciandosi, cercare di mantenersi ad almeno 2 metri di distanza ed evitare contatti con soggetti che presentano sintomatologia respiratoria). →

La corretta applicazione di tutte le misure preventive standard permette di ridurre il rischio di infezione.

A tal proposito si raccomanda di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione al 60-85% in numero sufficiente al numero di dipendenti.

L'ultima nota del Ministero della salute va inoltre a definire un percorso per i pazienti con sintomi respiratori , che stabilisce di rivolgersi TELEFONICAMENTE al proprio medico di medicina generale o Pediatra di Libera scelta, evitando di soggiornare in sala d'attesa e di affollare i Pronto Soccorso. Sono inoltre attivi i numeri **112** e **1500** che permettono, in collaborazione con il MMG, di gestire sul territorio gli eventuali casi sospetti-probabili-confermati COVID-2019 in sicurezza attraverso dei percorsi definiti dal Ministero della Salute.

Per tutti coloro che provengano dalle zone considerate ad oggi zone rosse (Codogno, Castiglione D'Adda, Castalbusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano in Lombardia nonché Vo' Euganeo in Veneto) si rimanda al D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, prontamente firmato dal Presidente della Repubblica.

Non è dunque prevista per Legge né dalle circolari ministeriali in tema di Covid-2019 nessun tipo di "verifica quotidiana dello stato di salute ai fini di un eventuale riammissione sul posto di lavoro dei dipendenti", seppur provenienti dalle suddette aree, che rappresenterebbe in atto una misura non idonea in quanto non utile al contenimento della diffusione, ed anzi rischiosa nonché contro le Linee guida emanate dal Ministero della Salute in tema di contenimento COVID-2019, cui la sottoscritta deve attenersi.

Giova specificare ulteriormente che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/2008;

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.

In nessun caso previsto dalla legge il Medico Competente è onerato ad effettuare visite per accertare lo stato di salute dei lavoratori che hanno soggiornato in zone endemiche per patologie infettive o focolai di epidemia prima del rientro sul luogo di lavoro.

Si resta a disposizione
Caltanissetta, 24/02/2020

Il Medico Competente
Dott.ssa Serena Maria Cosentino

Dott.ssa Serena Maria Cosentino
Specialista in Medicina del Lavoro
Via E. De Nicola, 7 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934.1900625 - Cell. 328.7828699
ENPAM 3073178705 06142714
Serena Maria Cosentino

Indicazioni del Ministero della Salute per i dipendenti degli esercizi a contatto con il pubblico:

A tutto il personale dell'Amministrazione giudiziaria del Distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta

Si riportano alcune misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via aerea suggerite dal Ministero della Salute alle quali il personale è invitato ad attenersi:

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi
- pulire e disinfettare più volte nella giornata le superfici di lavoro utilizzando prodotti a base alcolica
- starnutire o tossire in un fazzoletto usa e getta o con il gomito flesso
- evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con mani non lavate
- evitare contatti stretti e protratti con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (ad es. tosse e starnuti)
- rivolgersi al medico di base qualora si abbiano sintomi simil-influenzali

Per qualsiasi chiarimento, il Medico Competente è a completa disposizione.